



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 03 luglio 2023

Prot. 1172/ADB/df

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
e, p.c., Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: ordinanza esami di Stato 2023 - chiarimenti.

Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito alla lettera di trasmissione dell'ordinanza ministeriale che indice gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale per la sessione 2023, laddove si evidenziava che *“All’art. 2 scompare inoltre l’assolvimento virtuale del praticantato per Covid (ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è da ritenersi comunque assolto l’obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021)”*.

Orbene, l'intenzione della lettera di trasmissione era semplicemente quella di segnalare la diversa formulazione dell'articolato di questa ordinanza rispetto a quella pubblicata per la sessione di esami dell'anno precedente.

Evidentemente l'esposizione del testo si prestava a fraintendimenti, ma la segnalazione non affermava “l’abrogazione” di una norma di legge, che resta operante fino al 31 dicembre 2023, ma semplicemente l'espunzione dall'articolato dell'ordinanza corrente rispetto a quella del 2022.

Pertanto, si conferma che il “periodo di esonero” ovvero il periodo per il quale le amministrazioni possono non tenere conto dell'assolvimento del tirocinio nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, stabilito dall'art. 6 comma 4 D.L. 22/2020 conv. con modificazioni con Legge 14/2020, resta valido ed applicabile per la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale anche per la sessione 2023, stante l'applicazione del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare, l'art. 6, comma 8 bis, primo periodo, il quale dispone che il suddetto termine “è prorogato al 31 dicembre 2023”.

Tale precisazione non coinvolge i periodi di pratica già convalidati dagli ordini territoriali con il certificato di compiuta pratica, con il quale ad ogni tirocinante è consentito essere ammesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale senza ulteriori istruttorie.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)

